



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

(Provincia di Modena)

Via Mazzini, 13 - 41038 San Felice sul Panaro

Tel. Centralino 0535 86311 - Fax 0535 84362 - C.F. 00668130362

e-mail: protocollo@comunesanfelice.net



Prot. n. 15685 - Ordinanza n. 7

MACELLAZIONE DEI SUINI AD USO FAMILIARE ED ESAME TRICHINOSCOPICO

IL SINDACO

Vista la Legge n. 833/78;

Vista la L.R. n. 19/94;

Visto il R.D. 20.12.1928 n. 3298 art. 13 "Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni";

Visto il Regolamento Comunale di Igiene Veterinaria;

Visto il D.L.vo 267/2000, art. 50;

Visto il Regolamento CE 1099/2009;

Vista la nota del Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Unità Operativa Territoriale Carpi e Mirandola, assunta a prot. gen. del Comune n. 15663 del 04/11/2020;

ORDINA

1. La macellazione domiciliare dei suini potrà avvenire nel periodo intercorrente dal 01 novembre 2020 al 31 marzo 2021;
2. per poter effettuare detta macellazione a domicilio è obbligatorio inoltrare domanda all'ufficio territorialmente competente del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Modena, Unità Operativa Territoriale di Carpi, **tel. 059659945 e-mail: svetcarpi@ausl.mo.it**, che provvederà:
 - a rilasciare una ricevuta comprovante l'avvenuta notifica,
 - alla visita ispettiva delle carni, degli organi, dei visceri,
 - al prelievo di un frammento di diaframma per l'esame trichinoscopico,
 - all'eventuale prelievo di sangue per il controllo e l'eradicazione della Malattia di Aujeszky, dove previsto dallo specifico Piano Regionale,
 - al rilascio di un attestato di avvenuta macellazione riportante l'esito della visita ispettiva,
 - alla bollatura sanitaria delle carcasse, a seguito dell'esito favorevole del controllo ispettivo;
3. il giorno della macellazione deve essere comunicato con almeno 24 ore di preavviso, indicando il luogo e l'ora, tenendo conto che tale attività deve essere effettuata nei giorni feriali e il sabato entro le ore 12;
4. la macellazione deve essere eseguita esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenza al fine di evitare agli animali dolori, ansia e sofferenze inutili; deve avvenire nelle ore diurne, con l'impiego di pistola a proiettile captivo penetrante, al fine di assicurare il rispetto delle norme relative allo stordimento;
5. gli strumenti utilizzati e gli utensili, devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni;
6. le carni, gli organi e i visceri non possono essere allontanati dal luogo della macellazione prima che siano stati sottoposti a visita veterinaria;
7. tutte le carni ed i prodotti derivati sono destinati ad esclusivo consumo familiare del richiedente e non possono essere in alcun modo ceduti a terzi;

8. il compenso spettante per ogni suino visitato, deve essere calcolato nel seguente modo: per il primo suino € 9,00 per visita sanitaria, € 2,07 per rimborso spese, € 9,00 per ogni suino in più;
9. in periodi diversi da quelli indicati al punto 1) la macellazione è permessa solo ed esclusivamente presso i macelli autorizzati e riconosciuti nel pieno rispetto delle norme dei Regolamenti CE 853/2004 e 1099/2009;
10. le macellazioni clandestine ed ogni altro abuso saranno puniti a norma di Legge e, qualora integrino il maltrattamento di animali assumono rilevanza penale e comportano l'informativa alla Procura della Repubblica;
11. siano rispettate tutte le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Modena e la Polizia Municipale sono incaricati della esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 04/11/2020



Michele Goldoni
Sindaco di San Felice sul Panaro